



COMUNE DI PERUGIA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL D. LGS. 50/2016**

Approvato con atto G. C. n. 166 del 15.07.2020

Modificato con atto G.C. n. 72 del 07.04.2021

Modificato con atto G.C. n. 20 del 02.02.2022

Articolo 1

Oggetto del regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione del fondo delle risorse finanziarie degli incentivi per le funzioni tecniche e la conseguente ripartizione tra il personale incaricato a svolgere le attività di: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità, responsabile unico del procedimento e relativi collaboratori nonché i soggetti che collaborano con i responsabili della programmazione della spesa. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

2. Gli incentivi possono essere riconosciuti solo per le attività connesse a contratti affidati previo espletamento di procedure comparative; sono escluse dall'incentivo di cui al presente regolamento, le seguenti procedure:

- le procedure di affidamento per somma urgenza;
- le procedure di affidamento diretto (anche se precedute da richieste di preventivi);
- le acquisizioni dirette sul MEPA;
- le procedure afferenti le concessioni di servizi e lavori.

2-bis. Per quanto concerne le seguenti procedure, fermo restando l'incentivo previsto per la fase di esecuzione, l'incentivo della fase A, è definito come segue:

- per le procedure affidate tramite CONSIP (convenzioni accordi quadro Consip) non è consentita l'incentivazione della Fase A2 "Predisposizione e controllo delle procedure di bando". Per la Fase A1 "Programmazione della spesa per investimenti", il valore massimo del range percentuale previsto nelle tabelle di ripartizione del fondo (10÷45), è ridotto del 50% (valore massimo attribuibile alla fase A1, 22,50%);
- per le procedure di rinnovo o ripetizione connesse a contratti affidati previo espletamento di procedure comparative, fermo restando l'incentivo per la fase A1 "Programmazione della spesa per investimenti", per la Fase A2 "Predisposizione e controllo delle procedure di bando", il valore massimo del range percentuale previsto nelle tabelle di ripartizione del fondo (55÷90), è ridotto del 50% (valore massimo attribuibile alla fase A2, 45%);

- per le proroghe connesse a contratti pubblici affidati previo espletamento di procedure comparative non è prevista l'incentivazione della Fase A.

2-ter. Gli incentivi sono riconosciuti anche per le attività connesse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità.

Nelle attività manutentive di particolare complessità ricadono gli interventi che necessitano:

- della redazione ed approvazione di un progetto definitivo/esecutivo e l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta;

- della redazione ed approvazione di un progetto definitivo/esecutivo nonché il coinvolgimento di più figure professionali e/o in presenza di particolari rischi di cui all'Allegato XI del D.lgs. 81/08.

3. Sono esclusi dall'incentivo tutti i lavori, i servizi e le forniture il cui importo sia inferiore a 40.000,00 euro ad eccezione degli affidamenti per i quali l'individuazione del contraente avvenga con procedure ordinarie o negoziate.

4. Nel caso di appalti di servizi e fornitura, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi delle disposizioni di legge e delle Linee Guida n. 3 ANAC approvate con delibera n. 1096 del 29.10.2016¹.

5. Compete al RUP, in fase di redazione e approvazione del progetto di lavori, servizi e forniture e del relativo quadro economico, indicare i presupposti di legge sulla base dei quali è possibile procedere all'accantonamento delle somme. In particolare dovranno essere valutati e motivati i casi di accantonamento per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti di particolare complessità nonché quelli che consentono l'accantonamento per servizi e forniture.

6. Le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento attuativo non si applicano alle procedure di liquidazione dei compensi incentivanti afferenti a procedure e a

¹ Tenuto conto delle disposizioni di legge e delle linee guida ANAC n. 3 approvate con deliberazione n. 1096 del 29 ottobre 2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazione di importo superiore a € 500.000,00
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) è necessaria una valutazione di complessità tecnica ed esecutiva dell'appalto, da effettuare da parte del RUP, affinché il Direttore dell'esecuzione venga nominato quale figura autonoma dal RUP stesso.

contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Per tali procedure si applicano le disposizioni che regolano la liquidazione degli incentivi vigenti al momento della pubblicazione dei bandi o avvisi.

Articolo 2

Principi fondamentali

1. Le parti convengono sui seguenti principi:
 - a) riconoscimento e valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di innescare un circolo virtuoso basato sull'approfondimento e sull'analisi strategica delle fasi di programmazione e di esecuzione che favorisca e determini una maggiore consapevolezza delle conoscenze da acquisire e dei processi da implementare al fine di stimolare la crescita professionale dei dipendenti ed ottenere un miglioramento sia in termini di rispetto delle previsioni di spesa che di qualità dei lavori e delle opere realizzate.
 - b) razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente mediante un preferenziale affidamento degli incarichi di cui al citato Codice a soggetti interni in luogo del più oneroso affidamento a professionisti esterni;
 - c) ripartizione degli incentivi sulla base delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della qualità del risultato ottenuto, dell'impegno profuso e competenza dimostrata;
 - d) ampio coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione e attuazione delle OO.PP, servizi o forniture.

Articolo 3

Composizione del fondo delle risorse finanziarie di cui agli incentivi per funzioni tecniche

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (con la sola esclusione dell'IVA) per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, inclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità. La percentuale effettiva della somma da stanziare è determinata in sede di approvazione del quadro economico, in rapporto all'entità economica e alla complessità dell'opera o lavoro, servizio o fornitura come definiti dall'art. 3 del D.Lgs 50/2016, secondo i parametri riportati nel successivo comma 2.

2. La percentuale massima effettiva è graduata in ragione dell'entità economica dell'opera o lavoro, servizio o fornitura e della loro complessità. In particolare, il parametro di entità economica (PE) è inversamente proporzionale all'importo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura ed è compreso fra 1,00 e 0,80 da articolare su cinque classi di importo. Il parametro di complessità (PC) è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera o lavoro, servizio o fornitura ed è compreso fra 1,25 e 0,90 per le opere o lavori e fra 1,25 e 0,30 per servizi e forniture da correlare a parametri descrittivi che definiscono la complessità. Per la determinazione della percentuale massima effettiva di alimentazione del fondo si applica la seguente formula: $2\% * PE * PC = \%$ da applicare. La percentuale da applicare, risultante dalla formula sopra riportata, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

2 bis. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

- a) parametro di entità (PE) da applicare per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, compreso tra 1 e 0,80 secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	1.000.000,00	1,00
1.000.000,01	2.000.000,00	0,95
2.000.000,01	3.000.000,00	0,90
3.000.000,01	5.000.000,00	0,85
Superiore a	5.000.000,00	0,80

- b) parametro di complessità (PC) per le opere o lavori, compreso tra 1,25 e 0,90, è attribuito tenendo in considerazione il numero di elementi, di seguito elencati, contenuti nella singola opera o lavoro secondo l'articolazione in quattro livelli riportati in tabella:

Elenco degli elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica, di interferenza con altre attività in essere nel luogo d'intervento o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche, ambientali e di sicurezza;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storicoartistici o conservativi;
6. l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h e comma 13 dell'art. 23 del D.lgs 50/16;
7. complessità in relazione a molteplicità di lavorazioni e tecnologie da utilizzare, e alla necessità di competenze specialistiche in fase di esecuzione dei lavori;

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 3 dei 7 elementi sopra elencati	1,25
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi sopra elencati	1,10
Opere o lavori che contengono 1 degli elementi sopra descritti	1,00
Opere e lavori di bassa complessità per i quali sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali o che non contengano alcuno degli elementi sopra descritti	0,90

a) parametro di complessità (PC) per servizi e forniture, compreso tra 1,25 e 0,30 è attribuito tenendo in considerazione il numero di elementi, di seguito elencati, contenuti nel servizio o fornitura secondo l'articolazione in quattro livelli riportati in tabella:

Elenco degli elementi:

1. coinvolgimento trasversale di più figure professionali all'interno dell'amministrazione;
2. servizi o forniture che comportino valutazioni e/o adempimenti particolari in termini di sicurezza sia sul luogo di lavoro, sia rispetto all'utenza a cui sono rivolti e/o servizi/forniture che comportino tutela e salvaguardia del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente;
3. complessa modalità di esecuzione del contratto, anche a causa della trasversalità dell'oggetto all'interno dell'amministrazione e/o dell'utenza a cui è rivolto il servizio/fornitura e/o per ragioni concernenti l'organizzazione interna del Comune, che impongano il coinvolgimento di uffici diversi da quelli cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'appalto;
4. per l'impatto sui cittadini, per la responsabilità sociale derivante, oltre che dalle caratteristiche proprie dell'utenza a cui è rivolto il servizio/fornitura, anche per le molteplici relazioni con il tessuto sociale ed istituzionale coinvolto (Stato, Regione, Usl, Istituzioni scolastiche, Associazioni, Comitati, etc.) nonché per la loro natura di continuità nelle prestazioni;
5. sistemi innovativi di acquisizione del servizio/fornitura derivanti dalla complessità della materia

6. servizi/forniture caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
7. redazione di elaborati, anche grafici, al fine di descrivere più compiutamente il servizio o la fornitura ottenere preventivi nulla-osta anche in considerazione del contesto storico, artistico-architettonico interessato;

Descrizione complessità	PC
Servizi o forniture che contengono più di 3 dei 7 elementi sopra elencati	1,25
Servizi o forniture che contengono da 2 a 3 elementi sopra elencati	1,10
Servizi e forniture che contengono 1 degli elementi sopra elencati	1,00
Servizi e forniture che non contengono nessuno degli elementi sopra elencati	0.30

Il parametro della complessità è determinato dal RUP in accordo con il Dirigente competente.

3. Le somme, pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente punto 2, sono destinate alla remunerazione, a titolo di incentivo professionale, del personale interno per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione di contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario. Le somme anzidette sono ripartite tra il personale coinvolto nelle varie attività, tenendo conto dell'intervallo dei pesi percentuali attribuibili ad ogni attività e della quota percentuale spettante al personale incaricato. L'articolazione della ripartizione delle somme è riportata nelle seguenti tabelle suddivise per tipologia di appalto:

TABELLA 01 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER OPERE O LAVORI							
Fasi	Soggetti a cui è destinato l'incentivo	% ripartizione quote personale incaricato				% Attribuita alla Fase	% parziali per ogni Attività della Fase
		Responsabile Unico Procedimento	Incaricati della verifica progetti, direzione lavori, direzione operativa, ispettori di cantiere e collaudo	Coordinatore Sicurezza	Attività di supporto tecnico amministrativo, soggetti responsabili della programmazione della spesa e collaboratori		
Attività							
A	Programmazione della spesa per investimenti	0÷25	-	-	75÷100	30	0÷15
	Verifica e validazione progetti	5÷20	5÷80	-	5÷15		5÷60
	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5÷35	-	-	65÷95		40÷95
B	Direzione lavori e contabilità	5÷25	60÷90	0÷30	5÷20	70	70÷90
	Collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	5÷15	80÷95	-	5÷10		10÷30
TOTALE %						100	

TABELLA 02 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER SERVIZI							
Fasi	Soggetti a cui è destinato l'incentivo	% ripartizione quote personale incaricato				% Attribuita alla Fase	% parziali per ogni Attività della Fase
		Responsabile Unico Procedimento	Incaricati della direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	Incaricato del datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Attività di supporto tecnico amministrativo, soggetti responsabili della programmazione della spesa e collaboratori		
Attività							
A	Programmazione della spesa per investimenti	0÷25	-	-	75÷100	50	10÷45
	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5÷35	-	-	65÷95		55÷90
B	Direzione dell'esecuzione	5÷25	60÷95	0÷25	0÷15	50	70÷90
	Verifica di conformità	5÷15	80÷95	-	0÷5		10÷30
TOTALE %						100	

TABELLA 03 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FORNITURE

Fasi	Soggetti a cui è destinato l'incentivo	% ripartizione quote personale incaricato				% Attribuita alla Fase	% parziali per ogni Attività della Fase
		Responsabile Unico Procedimento	Incaricati della direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	Incaricato del datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	Attività di supporto tecnico amministrativo, soggetti responsabili della programmazione della spesa e collaboratori		
Attività							
A	Programmazione della spesa per investimenti	0÷25	-	-	75÷100	60	10÷45
	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5÷35	-	-	65÷95		55÷90
B	Direzione dell'esecuzione	5÷25	60÷95	0÷25	0÷15	40	70÷90
	Verifica di conformità	5÷15	80÷95	-	0÷5		10÷30
TOTALE %					100		

4. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al punto 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli,
- attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Le somme costituenti il fondo, calcolate secondo i criteri descritti nel comma 1, 2, si intendono al netto dell'iva ed al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa l'IRAP e la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente.

6. Le somme costituenti il fondo non sono soggette ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il medesimo fondo è incrementato per l'ammontare dell'importo aggiuntivo determinato per effetto della modifica dei contratti verificatisi durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo, calcolate secondo i criteri descritti nel comma 1 e 2, sono previste nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con apposito atto del dirigente competente ovvero, qualora il lavoro, il servizio o la fornitura riguardino l'ambito di più strutture, del dirigente dell'area/struttura organizzativa/unità operativa che ha la competenza prevalente a cui sono assegnati i relativi capitoli di spesa.

2. Con tale atto il dirigente, di concerto con i dirigenti dei servizi che partecipano all'attività (Bilancio, Contratti, altri servizi tecnici ecc.) costituisce, almeno prima dell'avvio delle procedure di selezione del contraente, il gruppo di lavoro indicando tutti i nominativi del personale interno a cui viene affidata una o più attività incentivate e attesta che l'attribuzione degli incarichi rispetta i seguenti criteri:

- a) idoneità, professionalità e specifica competenza in relazione alla mansione da svolgere;
- b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi., tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza viene riconosciuta, su richiesta della stessa, la metà della quota di incentivo spettante alla singola attività svolta riportata nelle tabelle di cui all'art.3 comma 3. Per il personale interno che coadiuva e integra l'attività è riconosciuta la quota residua dell'incentivo.

4. Per l'attività di supporto tecnico/amministrativo, riportata nelle tabelle di cui al comma 3 dell'art. 3, si intendono i collaboratori formalmente incaricati dal Responsabile unico del Procedimento con l'atto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che partecipano alla ripartizione dell'incentivo nella misura in cui, mediante il loro contributo intellettuale e materiale, svolgono compiti strettamente collegati alle attività.

5. Per soggetti responsabili della programmazione della spesa e relativi collaboratori, riportati nelle tabelle di cui al comma 3 dell'art. 3, si intende il personale non dirigente assegnato alle strutture organizzative coinvolte nell'attività di programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, individuati di volta in volta, nella fase di costituzione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2, dal Dirigente responsabile della programmazione dei lavori

pubblici, dal Dirigente responsabile della programmazione degli acquisti di beni e servizi e dal Dirigente dei servizi finanziari, ciascuno per la rispettiva competenza.

6. Richiamato il criterio di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) secondo cui è da ritenersi preferenziale l'affidamento degli incarichi di cui al Codice dei contratti a soggetti interni in luogo del più oneroso affidamento a professionisti esterni, qualora all'interno della struttura competente non vi fosse disponibilità di personale, deve essere avviata dal Dirigente competente la procedura di ricognizione interna, rivolta alle altre strutture dell'ente, prevedendo che il dirigente dei servizi interpellati, dopo aver dato diffusione della richiesta tra il personale assegnato, risponda entro 10 giorni, fatto salvo la possibilità di ridurre il termine in caso di urgenza.

7. Il provvedimento di nomina deve essere portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti incaricati.

Articolo 5

Criteri di ripartizione e liquidazione dell'incentivo

1. La quota di fondo, destinata all'incentivo, viene ripartita per ciascun lavoro, servizio o fornitura con provvedimento dirigenziale tra il personale incaricato secondo l'intervallo di valori percentuali riportati nelle tabelle 01, 02 e 03 di cui all'art. 3 per ciascun soggetto o gruppo di soggetti. L'attribuzione di tale valore deve rispondere ai principi fondamentali di ripartizione descritti al comma 1) lett. c) dell'art. 2.

2. Gli importi relativi alle prestazioni, di cui al comma 1 dell'art. 1, sono liquidati nel rispetto di quanto segue:

a) successivamente alla conclusione della procedura di selezione del contraente mediante D.D. di aggiudicazione definitiva dell'appalto per quanto concerne le attività rientranti nella fase A di cui alle Tabelle riportate nell'art.3;

b) solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità) per quanto concerne le attività rientranti nella fase B di cui alle Tabelle riportate nell'art. 3;

3. Nel caso di opere o lavori, e/o di prestazioni di servizi o forniture la cui fase esecutiva (fase B delle tabelle dell'art. 3) sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente certificate in funzione dell'avanzamento dell'appalto (emissione di stati di avanzamento lavori, pagamenti in acconto) in misura corrispondente alla percentuale di lavori, opere, servizi o forniture effettuate.

4. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente certificate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive (fase B) per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a fatti addebitabili ai dipendenti incaricati.
5. La liquidazione dell'incentivo è predisposta dal dirigente competente, previa verifica del rispetto dei limiti di legge. La liquidazione avviene con cadenza nel mese di marzo, relativamente alle attività di cui al comma 2 concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente e nel mese di settembre relativamente alle attività concluse entro il 30 giugno dello stesso anno.
6. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, viene effettuato con il criterio di competenza, in relazione alle date di conclusione dell'attività di cui ai commi 2 e 3, considerando il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
7. Nel caso in cui i compensi da liquidare nell'anno eccedano i limiti di cui sopra, l'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita al bilancio dell'Ente. Ai fini del controllo del rispetto del limite del 50% devono essere considerati anche gli incentivi eventualmente corrisposti al dipendente da altre amministrazioni. A tal fine il dipendente dovrà presentare relativa autocertificazione.
8. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
9. Le quote dell'incentivo non corrisposte al personale interno, in quanto prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dirigenziale o per prestazioni non accertate o non svolte, al termine dell'esercizio in cui si conclude l'appalto confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione, secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto all'articolo n. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. La liquidazione dell'incentivo relativo a lavori, servizi e forniture accantonato e maturato per attività svolte dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 fino all'adozione del presente regolamento può prescindere dall'adozione dell'atto di cui all'art. 4 in quanto i soggetti che hanno effettuato l'attività possono essere indicati nell'atto stesso di liquidazione.

Cfr. fondo del 20% di cui all'art. 3, comma 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Penali.

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti di cui all'art. 5, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente, delle singole attività svolte da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

1bis. L'accertamento non è positivo nel caso in cui le attività siano state svolte con ritardi imputabili ai dipendenti o incremento dei costi rispetto al quadro economico approvato depurato del ribasso d'asta offerto.

2. Nel caso in cui, senza idonea giustificazione, si verificano incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture, l'incentivo da erogare è decurtato da un minimo del 10% a un massimo del 50% in proporzione alla durata del ritardo e/o alla rilevanza avuta sull'andamento dei lavori, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

2 bis. Nel caso di cui ai commi 1bis e 2 l'incentivo è decurtato delle seguenti percentuali:

a) per ritardi accertati dal RdP, fino al 20% dei tempi assegnati o per incrementi di costi rientranti nel ribasso d'asta, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 10% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;

b) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 20% e fino al 40% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 20% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 20% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;

c) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 40% e fino al 60% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 30% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 30% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;

d) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 60% e fino al 80% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 40% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 40% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo;

e) per ritardi accertati dal RdP, superiori al 80% e fino al 100% dei tempi assegnati o per incrementi di costi fino al 50% dell'importo del quadro economico, imputabili ai dipendenti, la riduzione è pari al 50% dell'importo dell'incentivo spettante al singolo dipendente a cui è imputato il ritardo.

3. Le varianti che comportano un eventuale incremento dei tempi e dei costi non determinano le riduzioni di cui al presente articolo.

4. Nei casi di cui ai commi 2bis il Dirigente competente contesta, per iscritto, i ritardi o incrementi dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. Ai fini della decurtazione di cui al precedente comma non sono computati - e quindi non rilevano - il ritardo nei tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti conformi all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e l'incremento nei costi determinato a seguito di modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del medesimo Decreto.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni di norme e di contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

2. Le liquidazioni riferite ad attività concluse in data anteriore all'1.1.2020 saranno effettuate nel rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, con il criterio di competenza in relazione alla data di assunzione degli impegni di spesa. Gli incentivi maturati nel periodo 19.04.2016/31.12.2017, sono soggetti altresì al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.